



COMUNE DI SANSEPOLCRO

Provincia di Arezzo

**AUTORITÀ COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. E DI V.A.S.**

PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ V.A.S. SEMPLIFICATA DI CUI DELLA ALLA L.R.T. 10/2010, ART. 5, COMMA 3 TER

VARIANTE SEMPLIFICATA N. 08 AL R.U. PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI AREE CON DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVA

PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S Pf /V.Vas n. 04 del 22/08/2017

=====

Il giorno 22 agosto 2017, alle ore 12,00 presso la Residenza Municipale di Palazzo Aggiunti, Via Matteotti n.10, (Servizio Urbanistica) si è riunita la Autorità competente per la V.A.S. (A.c.V.), convocata dalla Segretaria della A.c.V., arch. Maria Luisa Sogli.

L'argomento all'ordine del giorno della seduta odierna è il seguente:

“VARIANTE SEMPLIFICATA N. 08 AL R.U. PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI AREE CON DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVA” – Verifica di assoggettabilità semplificata a VAS di cui all'art. 5, comma 3 ter della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.

Risultano le seguenti presenze ed assenze:

		Ruolo	Presenti	Assenti
1	Arch. Gerardo Guadagni	Presidente	X	
2	Ing. Paolo Quietì	Membro effettivo	X	
3	Dott.essa Maria Antonella Piccini	Membro effettivo		X
4	Dott.essa Brunella Proietti	Membro effettivo		X
5	Geol. Gianni Amantini	Geologo di supporto della A.c.V.	X	

Svolge le funzioni di segretaria l'arch. Maria Luisa Sogli.

Constatata la presenza del numero legale per la validità della riunione tenuto conto che sono presenti 3 su 5 dei membri effettivi, alle ore 12,15 circa il Presidente della A.c.V. dichiara aperta la seduta.

LA AUTORITÀ COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. E DI V.A.S.

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 07/08/2012, integrata e modificata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 06/06/2013, il Comune di Sansepolcro ha nominato la Autorità competente in materia di VAS e VIA comunali (A.c.V.) ai sensi della L.r.t. n. 10/10 come modificata dalla L.R.T. n. 6/2012;

- il Comune di Sansepolcro ha adottato il proprio primo Regolamento Urbanistico, in conformità al Piano Strutturale, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 31/05/2014; tale strumento adottato comprendeva anche gli elaborati redatti per lo svolgimento della contestuale procedura di V.A.S. avviata in data 04/11/2013;
- a seguito del periodo di pubblicazione post adozione il procedimento del R.U. è stato suddiviso in due fasi: la prima, denominata “Primo Stralcio di R.U.”, in merito alla quale la Autorità competente per la VAS del Comune di Sansepolcro si è espressa con il proprio parere motivato favorevole Pf /Vas 01 del 19/01/2015; tale primo stralcio di piano operativo, è entrato in vigore il 27 maggio 2015; la seconda o “Secondo stralcio di R.U.” è invece stata oggetto del parere motivato favorevole Pf /Vas 01 del 15/04/2016 espresso dalla Autorità competente per la VAS del Comune di Sansepolcro che ha definitivamente concluso il procedimento di VAS dell’intero R.U., entrato in vigore in data 13/07/2016;

PRESO ATTO CHE:

- dopo quasi 2 anni dall’approvazione del primo stralcio di R.U. e a distanza di 1 anno dall’approvazione definitiva del Regolamento Urbanistico, non si sono ancora attuate molte delle previsioni relative alle aree con prevalente destinazione produttiva;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 23/02/2017 l’Amministrazione Comunale di Sansepolcro ha inteso formulare a titolo di indirizzo una serie di criteri per la formazione ed approvazione di una variante per modifiche alla disciplina del vigente Regolamento Urbanistico relativa alle aree con destinazione produttiva, tenuto della situazione di crisi ormai poliennale che caratterizza il contesto socio economico anche della Valtiberina; la variante avrebbe dovuto essere inquadrata come “variante di manutenzione” al vigente R.U. atta a ricalibrare e riequilibrare in modo più realistico tale strumento operativo cercando di dare un impulso alle attività che manifestano un’effettiva esigenza di potenziarsi e/o riqualificarsi e verificando al contempo la possibilità di ridurre o cancellare quelle previsioni di più difficile attuazione, considerato anche l’impatto crescente della fiscalità su immobili la cui potenzialità edificatoria non è relazionata ad una effettiva domanda; in tale deliberazione si prevedeva poi di definire i contenuti di tale variante sulla base di manifestazioni di interesse da raccogliere a seguito di pubblico avviso di cui all’art. 13 del Regolamento 09 febbraio 2007, n. 3/R da approvare con apposita determinazione;
- con Determina n. 149 del 10/03/2017 è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione, entro il 15 maggio 2017, di manifestazioni di interesse per modifiche alla disciplina del vigente Regolamento Urbanistico relativa alle aree con prevalente destinazione produttiva;
- a seguito della pubblicazione di tale avviso sono pervenute 19 manifestazioni di interesse nei termini, con altrettante proposte di modifica al vigente R.U., e un’unica manifestazione di interesse fuori termine;
- tutte le 20 istanze pervenute sono state sottoposte ad un’istruttoria tecnica preliminare e valutate in ordine al loro grado di coerenza rispetto ai criteri di selezione e di accoglibilità formulati nella citata D.G.C. n. 45 del 23/02/2017; tra tutte le istanze analizzate è risultato che 5 in particolare, per le loro caratteristiche di piena coerenza con il Piano Strutturale vigente e con i piani sovraordinati di Regione e Provincia, e in quanto non interessanti beni paesaggistici ai sensi del D.lgs. 42/2004, potevano trovare accoglimento nell’ambito di una variante semplificata al R.U. rispondente alle tipologie di cui all’art. 30, comma 2, della L.R. 65/2014 e quindi sottoponibile al procedimento semplificato di cui all’art. 32 della stessa legge regionale;
- la variante in questione, riferita alle sole 5 istanze suddette, è stata denominata “VARIANTE SEMPLIFICATA N. 08 AL R.U. PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI AREE CON DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVA”;
- tale variante è stata inquadrata dal punto di vista procedurale come variante semplificata al R.U. da adottare ed approvare ai sensi dell’art. 32 della L.R. 65/2014 in quanto:
 - a) non comporta variazione del piano strutturale;
 - b) contiene previsioni che risultano interne al perimetro del territorio urbanizzato, come approvato con D.C.C. n. 125 del 07/10/2015, definito ai sensi dell’art. 224 della L.R. 65/2014, e, comunque, interne anche al perimetro del centro abitato definito dal R.U. rispondente anche ai criteri di cui all’art. 4, comma 3, della L.R. 65/2014;
 - c) non riguarda l’inserimento di previsioni relative a grandi strutture di vendita o aggregazioni di medie strutture;

CONSIDERATO CHE:

- la L.R. 10/2010 in materia di VAS, art. 5, comma 3 ter, prevede che: *“Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa”*;

RITENUTO di poter applicare alla presente variante tali disposizioni, in quanto strumento urbanistico che ha per oggetto modifiche normative e cartografiche che non incrementano le pressioni sulle componenti ambientali rispetto alle previsioni del vigente R.U. e risultano coerenti con la disciplina generale dello stesso R.U. già sottoposto a VAS., è stata predisposta apposita “Relazione motivata per la procedura di assoggettabilità a VAS semplificata di cui all’art.5, comma 3 ter della L.R. 10/10” che viene sottoposta, insieme agli altri elaborati di variante, all’attenzione dei membri della presente Autorità per le valutazioni di competenza;

VISTI i seguenti elaborati facenti parte della “VARIANTE SEMPLIFICATA N. 08 AL R.U. PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI AREE CON DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVA”:

- Elab. 01 – Relazione motivata per la procedura di assoggettabilità a V.A.S. semplificata di cui all’art. 5, comma 3 ter, della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.;
- Elab. 02 – Disciplina del territorio urbanizzato – Stato attuale e modificato;
- Elab. 03 – N.T.A. – Stato attuale e modificato;
- Relazione di fattibilità geologica, idraulica e sismica riferita alla sola variante di cui all’istanza n. 13;

DISPONE CHE

lo strumento urbanistico denominato “VARIANTE SEMPLIFICATA N. 08 AL R.U. PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI AREE CON DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVA” venga escluso dalla procedura di V.A.S. di cui agli articoli da 23 a 28 della L.R. 10/10 e ss.mm.ii. in quanto:

- stabilisce un quadro di riferimento esclusivamente per progetti ed altre attività di interesse locale la cui approvazione compete al solo Comune;
- non interessa aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- presumibilmente non avrà impatti significativi sulle varie componenti ambientali e non ha alcuna rilevanza per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)
- non comporterà il superamento dei valori limite di qualità ambientale.

La seduta termina alle ore 12,50.

Sansepolcro, 22/08/2017.

La Segretaria della A.c.V.: Arch. Maria Luisa Sogli

I MEMBRI DELL’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS:
Arch. Gerardo Guadagni

Ing. Paolo Quieti

Gianni Amantini